

Messaggio

numero

7281

data

8 febbraio 2017

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 settembre 2016 presentata da Gianmaria Frapolli e Boris Bignasca “Richiesta del certificato antiterrorismo e del certificato antimafia per ogni domanda di naturalizzazione”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con la mozione in oggetto, al fine di evitare il rischio che vengano naturalizzati dei potenziali terroristi o dei mafiosi, si chiede al Consiglio di Stato di introdurre l’obbligo di un certificato antiterrorismo e di un certificato antimafia per ogni domanda di naturalizzazione.

La mozione rileva che la Svizzera è purtroppo toccata da fenomeni sovranazionali, quali la diffusione del fondamentalismo islamico e l’infiltrazione di organizzazioni criminali di stampo mafioso ed indica che *“I recenti attentati in Francia e in Germania hanno in comune un retroscena di idee fondamentaliste incompatibili con i valori, i diritti e le libertà delle democrazie occidentali e sono il risultato del fallimento della gestione dei flussi migratori e delle politiche d’integrazione incentrate sul multiculturalismo.*

I fondamentalisti che ottengono la cittadinanza svizzera rappresentano un serio pericolo per la sicurezza del nostro paese, tanto che vi sono svariati casi di cittadini svizzeri naturalizzati che sono diventati membri dell’ISIS. Nel contesto attuale delle naturalizzazioni facili, favorite dai partiti storici, va azzerato il rischio che vengano naturalizzati stranieri di tendenze fondamentaliste: sia per i pericoli legati al terrorismo e sia per difendere e tutelare i diritti e le libertà svizzere da idee sovversive che impediscono l’integrazione e creano un retroterra favorevole all’espansione dell’integralismo islamico.

L’infiltrazione di organizzazioni mafiose è un altro fenomeno, legato ai flussi migratori, che coinvolge la Svizzera. Sono innumerevoli i fatti di cronaca riguardanti la presenza di cosche mafiose nel nostro paese, che coinvolgono cittadini naturalizzati. Anche in questo caso va azzerato il rischio che vengano naturalizzate persone appartenenti ad organizzazioni criminali mafiose.


Inoltre, la naturalizzazione impedisce l’espulsione del soggetto affiliato ad organizzazioni fondamentaliste, terroristiche o mafiose. Spesso si tratta di persone a carico del nostro stato sociale che vivono di assistenza (ciò è molto diffuso tra gli integralisti islamici) e che a causa della naturalizzazione non possono più venire espulse.”

A tal proposito ci esprimiamo come segue.

Lo scrivente Consiglio ha più volte avuto modo di chinarsi sulle procedure di naturalizzazione, in modo particolarmente approfondito mediante il rapporto n. 6068 del 6 maggio 2008 in risposta alla mozione 20 marzo 2007 presentata da Carlo Luigi Caimi e cofirmatari dal titolo "Aspetti problematici delle naturalizzazioni".

Nella dettagliata risposta alla mozione Caimi e cofirmatari, a cui rimandiamo per economia procedurale, è stato indicato il complesso iter seguito per l'esame delle domande di naturalizzazione (ordinarie e agevolate cantonali).

Schematicamente, l'iter procedurale cantonale attuale per l'ottenimento da parte di cittadini stranieri della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale per decisione dell'autorità si presenta come segue:



NOTE:

¹⁾ Compito attribuito all'autorità comunale.

²⁾ Il Municipio assume tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia.

- ³⁾ Si tratta degli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita ed ininterrottamente da 12 anni, se ne fanno domanda entro 22 anni compiuti (art. 24 LCCit).
- ⁴⁾ La decisione negativa dev'essere motivata.
- ⁵⁾ È esonerato dall'esame lo straniero che ha frequentato per un ciclo completo la scuola media, il liceo o la scuola cantonale di commercio ticinesi (art. 16 cpv. 3 e 7 RLCCit).
- ⁶⁾ Esame orale delle sue conoscenze della lingua italiana e sui principi della civica, storia e geografia svizzere e ticinesi.
- ⁷⁾ La decisione negativa dev'essere motivata.
- ⁸⁾ Il Servizio naturalizzazioni verifica la conformità della pratica fino a quel momento, compresi i documenti dello stato civile.
- ⁹⁾ Si verifica l'idoneità del richiedente.
- ¹⁰⁾ Il Servizio naturalizzazioni informa il richiedente dell'avvenuto rilascio dell'"autorizzazione federale", chiedendo parimenti al candidato l'aggiornamento dei dati personali. Procede inoltre all'esame di esazione, rispettivamente l'esame di polizia e la verifica in VOSTRA. Gli incarti non conformi da questi punti di vista vengono approfonditi/sospesi d'ufficio.
- ¹¹⁾ Il Consiglio di Stato concede la cittadinanza agevolata.
- ¹²⁾ Il voto del Gran Consiglio avviene tramite presentazione di un messaggio del CdS, rispettivamente il Rapporto della Commissione delle petizioni e dei ricorsi. I casi non conformi vengono approfonditi/sospesi dalla Commissione.
- ¹³⁾ A conclusione dell'iter l'Ufficio dello stato civile ordina le necessarie iscrizioni nei pubblici registri e procede alle notifiche del caso.

I. CONSIDERAZIONI

Come ben si rileva dallo schema riportato in precedenza, la concessione della naturalizzazione avviene al termine di un'articolata procedura che si svolge su tre livelli istituzionali distinti, quello comunale, quello federale e, da ultimo, quello cantonale.

L'assunzione delle informazioni inerenti la posizione del candidato rispetto a sue problematiche giudiziarie o di polizia avviene a più riprese durante l'intera procedura, in particolare con 5 verifiche per le naturalizzazioni ordinarie, ossia:

1. Al momento del deposito della domanda l'istante produce l'estratto del casellario giudiziale e il Comune svolge la propria indagine presso la Polizia cantonale.
2. Il Servizio cantonale delle naturalizzazioni, prima di sottoporre l'istanza alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per il rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione, consulta la banca dati VOSTRA.
3. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), prima del rilascio della propria autorizzazione, accerta tramite accesso diretto alla banca dati VOSTRA (casellario giudiziale centrale) la posizione dell'interessato. La SEM provvede pure all'accertamento delle condizioni di cui all'art. 14 let. d LCit (il richiedente non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera), consultando le apposite banche dati federali (tra cui anche la banca dati PAGIRUS / RS 351.12). Per il tramite dei Servizi delle attività informative della Confederazione (SIC), che pure è consultato regolarmente, sono inoltre verificate ulteriori banche dati nazionali e interazionali e, se del caso, altre autorità (Ministero pubblico della Confederazione, FEDPOL, ecc.).
4. Il Servizio cantonale delle naturalizzazioni, prima dell'invio dell'incarto alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi (tramite messaggio del CdS), procede a una nuova verifica presso la Polizia cantonale ed effettua un'ulteriore controllo in VOSTRA. Per quanto noto, anche la Polizia cantonale consulta i servizi informativi.
5. Il segretario della Commissione petizioni e ricorsi del Gran Consiglio, aggiorna a sua volta ancora i dati presso la Polizia cantonale prima dell'ultima seduta utile della Commissione che precede quella durante la quale il Plenum del Gran Consiglio si pronuncia sulla domanda di naturalizzazione.

Nell'ambito delle procedure agevolate cantonali non avviene la quinta verifica in quanto la decisione è assunta da questo Consiglio, il quale si pronuncia direttamente dopo la verifica di cui al punto 4.

Come ben si evince dal punto 3 di cui sopra, la Segreteria di Stato della migrazione, prima del rilascio della sua autorizzazione, accede alla banca dati Pagirus nella quale sono iscritti dati riferiti ai compiti dell'UFG nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, segnatamente per quanto riguarda l'estradizione, le domande di altra assistenza, il perseguimento penale in via sostitutiva e l'esecuzione di decisioni penali nonché il trasferimento di persone condannate. Sono pure iscritti dati riferiti ai compiti dell'UFG nei settori del diritto internazionale privato e della procedura civile internazionale, rispettivamente dati riferiti ai compiti dell'UFG nel settore dell'assistenza amministrativa internazionale. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è uno strumento di politica di sicurezza della Svizzera con un mandato definito chiaramente dalla legge. I suoi compiti principali consistono nella prevenzione e nella valutazione della situazione all'attenzione degli organi decisionali politici.

Il SIC in Svizzera si occupa dell'individuazione tempestiva e della lotta contro il terrorismo, dell'estremismo violento, dello spionaggio, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle tecnologie dei loro vettori nonché dei cyber-attacchi alle infrastrutture critiche. Il SIC raccoglie all'estero informazioni importanti in materia di politica di sicurezza e le valuta. Fornisce quindi contributi decisivi per la valutazione globale della situazione di minaccia. A livello di Confederazione, i prodotti del SIC sono destinati soprattutto al Consiglio federale, ai dipartimenti nonché alla condotta militare. Appoggia inoltre i Cantoni nella salvaguardia della sicurezza interna e le autorità di perseguimento penale a livello federale. L'attività preventiva del SIC deve essere chiaramente distinta dall'attività repressiva delle autorità di perseguimento penale. Il SIC non è un'autorità di perseguimento penale. I suoi compiti principali sono la prevenzione e la valutazione della situazione all'attenzione degli organi decisionali politici.

Dalle ricerche effettuate anche presso le autorità italiane, non è stato possibile individuare l'esistenza di un certificato antiterrorismo, mentre in Italia esiste una certificazione antimafia, che è una documentazione rilasciata dalla Prefettura alle imprese che ne fanno richiesta, la quale serve a poter ottenere licenze, autorizzazioni, partecipare alle gare di appalto, forniture di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione per importi superiori a 150 mila euro.

II. CONCLUSIONE

Sulla base delle considerazioni che precedono, riteniamo d'un canto che l'eventuale appartenenza a organizzazioni fondamentaliste o mafiose, per quanto note, siano rilevabili già attualmente per il tramite delle reiterate consultazioni delle banche dati e dei servizi informativi cantonali e federali citati sopra, che avvengono sistematicamente nell'ambito delle procedure di naturalizzazione. D'altro canto, l'obbligo di produrre un certificato antiterrorismo non appare praticabile poiché l'esistenza di tale documento non è prevista da alcuna norma di legge. La produzione del certificato italiano antimafia non sembra a sua volta esigibile essendo lo stesso disponibile unicamente per le imprese che intendono ottenere licenze, autorizzazioni, partecipare alle gare di appalto, forniture di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione italiana per importi superiori a 150 mila euro, facendone richiesta alla Prefettura.

La normativa attualmente vigente in Italia, per quanto noto allo scrivente Consiglio di Stato, non prevede infatti il rilascio della documentazione antimafia su istanza di soggetti privati. La documentazione antimafia, inoltre, ha valenza solo per il territorio italiano e non risulta necessaria nei rapporti contrattuali di diritto privato.

Per i motivi di cui sopra il Consiglio di Stato vi invita a respingere la mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: Mozione 19.09.2016

MOZIONE

Richiesta del certificato antiterrorismo e del certificato antimafia per ogni domanda di naturalizzazione

del 19 settembre 2016

La Svizzera è purtroppo toccata da fenomeni sovranazionali, quali la diffusione del fondamentalismo islamico e l'infiltrazione di organizzazioni criminali di stampo mafioso.

I recenti attentati in Francia e in Germania hanno in comune un retroscena di idee fondamentaliste incompatibili con i valori, i diritti e le libertà delle democrazie occidentali e sono il risultato del fallimento della gestione dei flussi migratori e delle politiche d'integrazione incentrate sul multiculturalismo.

I fondamentalisti che ottengono la cittadinanza svizzera rappresentano un serio pericolo per la sicurezza del nostro paese, tanto che vi sono svariati casi di cittadini svizzeri naturalizzati che sono diventati membri dell'ISIS. Nel contesto attuale delle naturalizzazioni facili, favorite dai partiti storici, va azzerato il rischio che vengano naturalizzati stranieri di tendenze fondamentaliste: sia per i pericoli legati al terrorismo e sia per difendere e tutelare i diritti e le libertà svizzere da idee sovversive che impediscono l'integrazione e creano un retroterra favorevole all'espansione dell'integralismo islamico.

L'infiltrazione di organizzazioni mafiose è un altro fenomeno, legato ai flussi migratori, che coinvolge la Svizzera. Sono innumerevoli i fatti di cronaca riguardanti la presenza di cosche mafiose nel nostro paese, che coinvolgono cittadini naturalizzati. Anche in questo caso va azzerato il rischio che vengano naturalizzate persone appartenenti ad organizzazioni criminali mafiose.

Inoltre, la naturalizzazione impedisce l'espulsione del soggetto affiliato ad organizzazioni fondamentaliste, terroristiche o mafiose. Spesso si tratta di persone a carico del nostro stato sociale che vivono di assistenza (ciò è molto diffuso tra gli integralisti islamici) e che a causa della naturalizzazione non possono più venire espulse.

Pertanto, al fine di evitare il rischio che vengano naturalizzati dei potenziali terroristi o dei mafiosi, si chiede al Consiglio di Stato di:

- introdurre l'obbligo di un certificato antiterrorismo e di un certificato antimafia per ogni domanda di naturalizzazione.

Gianmaria Frapolli
Boris Bignasca